

L.R. 1 dicembre 2017, n. 23: *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 sito esterno) e alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della l.r. 7 dicembre 1994, n. 49)"* – Oggetto assembleare n. 5287/2017

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 28 novembre 2017**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Analisi degli articoli

Art. 1

L'articolo 1 interviene in modifica dell'art. 9 della LR 14/99 per definire più puntualmente cosa si intenda per esercizi commerciali polifunzionali e quali relazioni intercorrano fra questi e i Comuni.

Come già previsto dalla LR 14/99, la norma prevede che Regione ed Enti locali possono concedere contributi ed agevolazioni ai sensi della LR 41/97 al fine di favorire l'insediamento, il mantenimento ed il ripristino degli esercizi commerciali polifunzionali. Viene però precisato che per accedere ai contributi i locali non possono ospitare sale da gioco e sale scommesse, nonché apparecchi per il gioco d'azzardo, neppure se entro le distanze consentite dalla LR 5/13.

La norma non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione in quanto opera nell'ambito e nei limiti degli stanziamenti già previsti per la citata LR 41/97.

Art. 2

Norma procedurale che aggiorna, nell'ambito della LR 41/97, i riferimenti normativi relativi al regime "de minimis". Viene inoltre previsto il rinvio al titolo III bis introdotto dal presente PDL.

Art. 3

Norma procedurale che non presenta oneri. Viene modificata la legge regionale n. 41 del 1997 all'articolo 3 "Iniziative finanziabili" lettera h, precisando il ruolo della Regione e dei Comuni per la promozione, l'insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali. Viene infatti esplicitamente richiamato l'art. 9 "Promozione delle attività commerciali e dei servizi nelle zone montane e nei comuni minori" della LR 14/99 dove si prevede che i Comuni favoriscano gli esercizi commerciali polifunzionali.

Art 4

Norma che non presenta oneri poiché di mero coordinamento normativo.

Art. 5

La norma precisa le modalità di concessione dei contributi agli esercizi polifunzionali nell'ambito della già vigente LR 41/97 introducendo il titolo III bis nella legge regionale n. 41 del 1997 e nello specifico l'Art. 11 bis "Progetti per l'insediamento e lo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali". La norma prevede le diverse tipologie di contributi erogabili in funzione della loro destinazione (per i locali destinati all'esercizio polifunzionale, per le attrezzature, gli impianti, gli arredi, per l'accesso alla rete telematica e la realizzazione di convenzioni di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999, ecc...).

Circa la tipologia di spesa, si tratta di "spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. Le disposizioni non predeterminano infatti l'entità della spesa né direttamente né mediante la previsione di automatismi relativi al loro ammontare. Non sussistono quindi oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, infatti le risorse per fare fronte a questi eventuali contributi rientrano nell'ambito di quanto stanziato per la citata LR 41/97, che già prevedeva il finanziamento di progetti per gli esercizi commerciali polifunzionali (Missione 14 – Sviluppo economico e competitività - Programma 2 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori) che dovranno ora tenere conto delle nuove indicazioni della presente legge.

Art. 6

La norma non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione. L'Art. 11 ter prevede di incentivare attraverso una riduzione degli oneri di urbanizzazione gli interventi di recupero edilizio ed il miglioramento per l'inserimento di esercizi polifunzionali nei piccoli comuni. L'articolo dispone inoltre che i Comuni possono concedere a titolo gratuito l'uso di immobili in disponibilità per l'attivazione di esercizi polifunzionali.

I commi 3 e 4 disciplinano la possibilità di erogare ulteriori contributi regionali per sostenere gli esercizi commerciali polifunzionali. Come per l'art. 5, si tratta di "spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. La disposizione normativa non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale e le risorse per fare fronte a questi eventuali contributi rientrano nell'ambito delle risorse stanziare nel bilancio regionale relativamente alla citata LR 41/97, che già prevedeva il finanziamento di progetti per gli esercizi commerciali polifunzionali (Missione 14 – Sviluppo economico e competitività - Programma 2 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori).

Art. 7

Clausola valutativa relativa al controllo che l'Assemblea legislativa esercita con cadenza triennale sull'attuazione della legge valutando i risultati ottenuti nel contrastare i fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi. La norma non presenta oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione.